



Maura Vitiello
NOTAIO

Repertorio n.3348

Raccolta n.2521

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici febbraio duemilaventicinque, in Roma e nel mio studio, alle ore dieci e quaranta minuti.

Innanzi a me **MAURA VITIELLO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, residente in Roma con studio alla Via Curzio Rufo n. 10,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"MANSER I.S.L.C. - COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA O.N.L.U.S."

con sede in Roma alla Via Acerenza n. 4/C, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05097171002, nonchè iscrizione al R.E.A. n. RM-841558, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proroga della durata della società;
- 2) Modifica dell'art. 6 (oggetto sociale) dello statuto sociale;
- 3) Adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa vigente in materia di S.p.A.;
- 4) Nomina dell'Organo di Controllo;
- 5) Delibere connesse e consequenziali.

E' PRESENTE

Andrea FIORAMONTI, nato a Roma il 18 settembre 1985, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Andrea Fioramonti**, il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata validamente convocata, ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale;

- che sono presenti 23 (ventitré) dei 26 (ventisei) soci, in proprio e per delega, e precisamente:

in proprio

- **Andrea Fioramonti**, come innanzi generalizzato;
- **Giovanni Girauda**, nato a Torino il 9 maggio 1957;
- **Alice Piacentini**, nata a Roma il 5 giugno 1991;
- **Sibilla De Falco**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 30 aprile 1988;

- **Roberta Montesi**, nata a Roma il 19 febbraio 1964;

per delega

- **Emanuela Cagnoni**, nata a Roma il 7 marzo 1980;
- **Valerio Girauda**, nato a Roma il 27 gennaio 2002;
- **Claudio Felli**, nato a Roma il 6 novembre 1973;

Registrato a
UFFICIO DELLE ENTRATE
Roma 4
IL 13/02/2025
N. 4487
SERIE 1T

- Jude Wasantha Mihindukulasuriya Fernando, nato in Negombo (Sri Lanka) il 16 novembre 1988;

- Gega Maltin, nato in Kallmet (Albania) il 7 marzo 1972;

- Benedetta D'Alò, nata a Brindisi il 16 giugno 1960;

tutti per delega a Giovanni Giraudo;

- Quamo Onis, nato in Valona (Albania) il 10 ottobre 1993;

- Mondal Liton, nato in Dhaka (Bangladesh) il 4 marzo 1981;

- Salvatori Lorenzo, nato a Roma il 19 settembre 1989;

- Pellegrini Maurizio, nato a Torino il 22 ottobre 1965;

tutti per delega a Andrea Fioramonti;

- Elena Tucci, nata a Roma il 22 aprile 1989;

- Luciana Cedrone, nata a Roma il 23 agosto 1966;

- De Santis Matilde, nata a Roma il 24 settembre 1981;

- Valentina Meloni, nata a Roma il 24 aprile 1988;

- Mariella Ferroni, nata a Rieti il 14 maggio 1956;

- Grimaldi Isabella, nata a Tivoli il 18 febbraio 1974;

tutti per delega a Sibilla De Falco,

- Barbara Marciniak, nata in Korsze (Polonia) il 25 gennaio 1969;

- Barretta Rosella, nata a Roma il 30 luglio 1965;

tutti per delega a Alice Piacentini;

come da foglio presenze che, previa lettura da me datane al comparente che l'approva, si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto dallo stesso e da me Notaio;

- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti sociali;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Andrea Fioramonti, innanzi generalizzato e del Vice Presidente Sibilla De Falco, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 30 aprile 1988, assente il Consigliere Roberta Di Pastena, nata a Roma il 20 luglio 1985;

- che è assente il revisore legale Dott. Stefano Santangelo, nato a Pescasseroli (AQ) il 2 dicembre 1969;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti 23 (ventitré) dei 26 (ventisei) soci, nonché due membri del Consiglio di Amministrazione, assenti il Consigliere Roberta Di Pastena e il revisore legale Stefano Santangelo ed apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Il costituito Andrea Fioramonti, nella qualità, espone agli intervenuti che si sta approssimando il termine di scadenza della originaria durata dell'organismo sociale, statutariamente previsto al 31 dicembre 2050; pertanto, al fine di consentire alla società il perseguimento dei propri scopi, sug-

gerisce la proroga della durata e propone di fissare quest'ultima al 31 dicembre 2100, anche in considerazione dello sviluppo attivato e delle prospettive di intervento nei programmi avviati con il Vicariato.

Proseguendo il Presidente illustra agli intervenuti le ragioni che rendono opportuna la modifica dell'articolo 6 dello statuto relativo all'oggetto sociale, nel senso di:

- precisare che le attività ascrivibili alla sezione "A" e alla sezione "B" di cui all'art. 1 L. 81/91 saranno funzionalmente collegate all'interno della cooperativa attraverso la previsione di programmi ed attività di coordinamento per le finalità del presente statuto, le cui gestioni verranno nettamente separate; la cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci in modo che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma punto B/9 del codice civile;

- precisare alla fine della lettera u) dell'articolo 6 dello statuto che le attività ivi previste possano essere compiute anche "con la promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane e/o alla promozione di attività socioculturali".

Lo stesso Presidente fa presente poi agli intervenuti che la società cooperativa ha superato entrambi i parametri previsti dalla legge per l'adozione delle norme sulle società a responsabilità limitata (20 soci e attivo patrimoniale non superiore ad un milione di Euro) e ciò comporta quindi l'obbligo di adozione del modello S.p.A., che tra l'altro appare più aderente ai programmi di sviluppo e consente una più agevole mobilità delle partecipazioni sociali; in argomento il Presidente precisa che l'altro aspetto della obbligatorietà della nomina del revisore legale dei conti, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2477 c.c. per la nomina del collegio sindacale, risulta nel caso di specie già rispettato, essendo il revisore legale già nominato nella persona del Dott. Stefano Santangelo, nato a Pescasseroli (AQ) il 2 dicembre 1969, in forza di delibera del 6 agosto 2024 (iscritta in C.C.I.A.A. in data 17 settembre 2024).

Il Presidente fa presente agli intervenuti che con l'occasione appare opportuno adeguare lo statuto stesso ad alcune ulteriori norme di legge che, pur se non inderogabili, appaiono funzionali ad un più snello e agevole svolgimento dell'attività sociale; in tal senso propone di prevedere la possibilità di istituire la categoria dei soci finanziatori, ivi compresi soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa e di dettagliare, con riferimento a tale categoria di soci, le specifiche relative alla domanda di ammissione, il trasferimento delle partecipazioni, l'imputazione a capita-

le, la possibilità di emettere azioni di partecipazione cooperativa e dà pertanto lettura del nuovo testo di Statuto.

Lo stesso Presidente, infine, chiarisce che appare necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale e che, nel caso in cui fossero accolte anche tutte le altre proposte testè formulate, sarebbe necessario modificare lo statuto sociale.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assicura poi l'eseguibilità legale dell'intera operazione.

L'Assemblea del 12 (dodici) febbraio 2025 (duemilaventicinque), dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano:

- udita la relazione dell'Organo Amministrativo;
 - presa visione del nuovo testo dello Statuto Sociale;
- come constatato dal Presidente,

all'unanimità

DELIBERA

= I =

di prorogare la durata della società al 31 dicembre 2100;

= II =

di modificare l'articolo 6 dello statuto relativo all'oggetto sociale, precisando che le attività ascrivibili alla sezione "A" e alla sezione "B" di cui all'art. 1 L. 81/91 saranno funzionalmente collegate all'interno della cooperativa attraverso la previsione di programmi ed attività di coordinamento per le finalità del presente statuto, le cui gestioni verranno nettamente separate e che la cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci in modo che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma punto B/9 del codice civile; aggiungendo altresì alla fine della lettera u) dell'articolo 6 dello statuto in merito alle attività ivi previste la "promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane e/o alla promozione di attività socioculturali";

= III =

di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa vigente in materia di S.p.A., adottando il nuovo statuto, che viene integralmente approvato, ivi compresa la denominazione sociale nuova di "MANSER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS";

= IV =

di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei signori, tutti Revisori Legali:

- Stefano SANTANGELO, nato a Pescasseroli il 2 dicembre 1969, domiciliato in Roma alla Via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, codice fiscale SNT SFN 69T02 G484C, dottore commercia-

lista, iscritto al n. 138685 del registro Revisori con provvedimento 02.11.2005 pubblicato in G.U. n. 88 IV Serie Speciale, Presidente;

- Cristiano MIGNOZZI, nato a Roma il 16 dicembre 1976, domiciliato in Roma alla Via Ugo De Carolis n. 181, codice fiscale MGN CST 76T16 H501U, iscritto al n. 144900 del registro Revisori con provvedimento del 30/05/2007 pubblicato in G.U. n. 47 del 15/06/2007, Sindaco Effettivo;

- Domenico ROMITO, nato a Pescina (AQ) il 2 agosto 1968, domiciliato in Roma alla Via Pegaso n. 16, codice fiscale RMT DNC 68M02 G492E, iscritto al n. 107104 del registro Revisori con provvedimento del 25/11/1999 pubblicato in G.U. n. 100 del 17/12/1999, Sindaco Effettivo;

e quali sindaci supplenti:

- Antonio SPOTI, nato a Napoli (NA) il 1° giugno 1943, domiciliato in Roma alla Via Padre Angelo Paoli n. 24, codice fiscale SPT NTN 43H01 F839C, iscritto al n. 56002 del registro Revisori con provvedimento del 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n. 31BIS del 21/04/1995, Sindaco Supplente;

- Marzia TOMASSI, nata a Roma (RM) il 6 settembre 1982, domiciliata in Roma alla Via Anton Cechov n. 13/M, codice fiscale TMS MRZ 82P46 H501Q, iscritta al n. 166251 del Registro Revisori con Provvedimento del 18/05/2012 pubblicato in G.U. n. 44 del 08/06/2012, Sindaco Supplente.

Ai componenti del Collegio Sindacale spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea, per il Presidente euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) annui netti; per i sindaci euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui netti, per l'intero periodo del loro mandato;

= IV =

di dare atto che il capitale della società sarà rappresentato da numero 2936 azioni del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna, che spetteranno ai soci in proporzione della quota di capitale già posseduta;

= V =

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e trenta minuti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la **lettera "B"**.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e trenta minuti.

F.to FIORAMONTI ANDREA - MAURA VITIELLO NOTAIO (Sigillo).

ALLEGATO "A"
all'atto n. 2524
della raccolta.

FOGLIO DI PRESENZA

In Roma, via Curzio Rufo n. 10, il giorno 12 febbraio 2025,
all'assemblea della:

"MANSER I.S.L.C. - COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
O.N.L.U.S.", con sede in Roma alla Via Acerenza n. 4/C,
codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 05097171002, nonchè iscrizione al
R.E.A. n. RM-841558,

sono presenti

Andrea FIORAMONTI, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in proprio e quale delegato di:

- Quamo Onis, nato in Valona (Albania) il 10 ottobre 1993;
- Mondal Liton, nato in Dhaka (Bangladesh) il 4 marzo 1981;
- Salvatori Lorenzo, nato a Roma il 19 settembre 1989;
- Pellegrini Maurizio, nato a Torino il 22 ottobre 1965;

Fiorelli Andrea

Sibilla DE FALCO, Vice Presidente, in proprio e quale
delegata di:

- Elena Tucci, nata a Roma il 22 aprile 1989;
- Luciana Cedrone, nata a Roma il 23 agosto 1966;
- Matilde De Santis, nata a Roma il 24 settembre 1981;
- Valentina Meloni, nata a Roma il 24 aprile 1988;
- Mariella Ferroni, nata a Rieti il 14 maggio 1956;
- Isabella Grimaldi, nata a Tivoli il 18 febbraio 1974;

Sibilla De Falco

Giovanni GIRAUDO, socio, in proprio e quale delegato dei
Signori:

- Emanuela Cagnoni, nata a Roma il 7 marzo 1980;
- Valerio Giraud, nato a Roma il 27 gennaio 2002;
- Claudio Felli, nato a Roma il 6 novembre 1973;
- Jude Wasantha Mihindukulasuriya Fernando, nato in Megombo
(Sri Lanka) il 16 novembre 1988;
- Gega Maltin, nato in Kallmet (Albania) il 7 marzo 1972;
- Benedetta D'Alò, nata a Brindisi il 16 giugno 1960;

Giraud Giovanni

Roberta MONTESI, socio, in proprio;

Roberta Montesi

Alice PIACENTINI, socio in proprio e quale delegata delle
signore:

- Barbara Marciniak, nata in Korsz (Polonia) il 25 gennaio
1969;
- Barretta Rosella, nata a Roma il 30 luglio 1965.

Alice Piacentini



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Fiorelli Andrea]

Allegato "B" al n. 2521 della raccolta

STATUTO

**della società "MANSER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI - ONLUS"**

TITOLO I

denominazione - sede - durata

ARTICOLO 1

Denominazione

Tra le parti è costituita la società cooperativa denominata "MANSER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS".

ARTICOLO 2

Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Roma; sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

Modello societario - scopo - oggetto - prevalenza

ARTICOLO 4

Modello societario

Essa ha la struttura organizzativa e le finalità di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 e la qualifica di O.N.L.U.S., ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5

Prevalenza

A norma dell'art. 2514 c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1.-) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati in due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2.-) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

3.-) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione;

4.-) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

Scopo e oggetto

La Società, che non ha scopo di lucro, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale in appresso indicato. A tal riguardo resta precisato che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.

La società si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione dell'attività lavorativa dei soci, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività, che potranno essere svolte anche con terzi non soci, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo collaboratori o dipendenti.

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1, l. 381/91 lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento delle persone svantaggiate (art. 1, L. 381/91, lettera b).

Le persone svantaggiate vengono individuate tra:

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 633. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Sanità, con il Ministero dell'Interno e con il Ministero per gli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Si precisa che le persone svantaggiate (legge 381/91) vengono inserite nella cooperativa come soci lavoratori, per lavori che rientrano nella categoria di tipo "B".

In relazione a ciò la cooperativa potrà:

- a. - intraprendere attività atte a procurare lavoro;
- b. - assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture, dallo Stato e da enti pubblici e privati;
- c. - reperire occasioni di lavoro nei settori del giardinaggio, gestire servizio di affissioni, gestire la custodia di parcheggi ed immobili, spiagge, parchi ed ogni altra cosa relativa al verde pubblico;
- d. - gestire servizi e strutture socio-sanitarie, educative di orientamento al lavoro e di informazione (informagiovani); gestire e avviare attività a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e. - assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, mostre, piazzali e reperti industriali, nonché aree in genere;
- f. - svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività di ristorante, trattoria, pizzeria, osteria e birreria con cucina, rosticceria, friggitoria, pizzeria a taglio con somministrazione, servizi di ristorazione in self-service, gestione di ristoranti ed osterie, gestione in genere per conto proprio o per conto di terzi parchi gioco, mense, palestre, sale ricreative, bar, nonché impianti sportivi;
- g. - reperire lavori di restauro in genere, muratura, pittura edile, nonché provvedere alla manutenzione di stabili, impianti di depurazione, ivi compresa la rete fognaria; installazione e manutenzione di impianti elettrici ed altro;
- h. - assumere quindi lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, carrozzeria, grafica ed altri;
- i. - organizzare e gestire centri e corsi di formazione ed aggiornamento professionale per soci e non soci, nonché partecipare all'attuazione e svolgere attività di assistenza tecnica (progettazione, valutazione, monitoraggio, rendicontazione, diffusione risultanti) di progetti europei, nazionali e locali finalizzati alla formazione, all'occupazione, all'integrazione socio-economica ed al miglioramento, in generale, delle condizioni di vita dei soggetti deboli e/o svantaggiati;
- l. - traslochi, trasporti, facchinaggio, spedizioni, recapiti;
- m. - gestione archivi e biblioteche private e pubbliche;
- n. - produzione e commercializzazione di prodotti agricoli ed artigianali florovivaistici;
- o. - gestione ed organizzazione di convegni (e centri di formazione) ricevimenti e feste pubbliche e private;
- p. - attività di agriturismo e turismo ambientale e sociale, florovivaistica, attività di rimboschimento, nonché attività di educazione ambientale e di gestione di servizi di

valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico ed archeologico;

q. - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

r. - realizzazione di prodotti nel settore informatico e delle nuove tecnologie a favore di aziende, enti pubblici e privati;

s. - impianto ed esercizio attività per la ricerca e lo sfruttamento in miniere e l'utilizzazione del prodotto di esse sotto qualsiasi forma; la captazione, l'imbottigliamento, la distribuzione, la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica di acque minerali; la gestione sotto qualsiasi forma di tutte le attività commerciali dipendenti e/o connesse allo sfruttamento e utilizzo di sorgenti idrotermali e minerali sia in Italia che all'estero;

t. - avvio e gestione di attività di commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio di generi alimentari abbigliamento, elettronici, calzaturieri;

u. - la creazione, la realizzazione, l'organizzazione e la distribuzione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, mostre fotografiche, films a lungo e corto metraggio, shorts pubblicitari, documentari a passo normale e ridotto di qualsiasi forma e tecnica; distribuzione di spettacoli anche di terzi, gestione ed acquisizione di teatri e sale cinematografiche, noleggio di macchinari, attrezzature ed impianti propri e di terzi utili all'organizzazione; cura di parte di spettacoli di terzi, ivi compresi la regia, la scenografia, la fonica, le luci; intermediazioni artistiche in generale; acquisizione e gestione di sale per discoteche e cabaret; servizi di consulenza teatrale, cinematografica, musicale e di regia; attività di agenzia e promozione artistica, produzione e manageriato artistico con la promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane e/o alla promozione di attività socioculturali.

La cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale

scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

Le attività ascrivibili alla sezione "A" e alla sezione "B" di cui all'art. 1 L. 81/91 saranno funzionalmente collegate all'interno della cooperativa attraverso la previsione di programmi ed attività di coordinamento per le finalità del presente statuto. Per dette attività le gestioni verranno nettamente separate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci in modo che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma punto B/9 del codice civile e inoltre potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c.

La cooperativa potrà, inoltre, dare adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

soci

ARTICOLO 7

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito **Regolamento**, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

- **Soci lavoratori svantaggiati:** Sono svantaggiati le persone indicate nell'art. 4 L. 381/91.

Esse devono consentire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- **Soci in prova:** La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e all'art. 2476 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può

recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno a favore della cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle individuate dal presente statuto:

- a.-) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b.-) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- c.-) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto, il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- **Soci volontari:** Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ad autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari

possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è scritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.-.

ARTICOLO 8

Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 42 e 43 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.1) l'effettiva attività svolta, la condizione o capacità professionale, le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; b.2) le specifiche competenze possedute. Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, con specifica indicazione delle generalità delle persone che hanno la rappresentanza legale, con allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: del capitale sottoscritto; dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 12

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il

rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 42 e 43, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 13

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 14

Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate,

eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma tre, del codice civile. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

strumenti finanziari

ARTICOLO 16

Norme applicabili

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 17

Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui all'art. 23 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ARTICOLO 19

Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 23, ed esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 20

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla

deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art. 19.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli art. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 codice civile. La delibera di emissione di cui al precedente art. 19, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terra conto sia del valore nominale, sia della quota parte delle riserve indivisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2427 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2337-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ARTICOLO 21

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore

contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti dalla Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 20.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di attuazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

ARTICOLO 22

Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne si faccia richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

TITOLO V

patrimonio sociale ed esercizio sociale

ARTICOLO 23

Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), destinate al

Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente Statuto;

4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 21 del presente Statuto;

B. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

D. dalla riserva straordinaria;

E. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 20;

F. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

ARTICOLO 24

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenute dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dev'essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

ARTICOLO 25

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV del presente Statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 27

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due,

lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di: ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, qualifica professionale, compensi erogati, tempo di permanenza in cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI
organi sociali

ARTICOLO 28
Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

ARTICOLO 29
Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali

regolamenti interni;

i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari, ai sensi dei precedenti artt. 19 e segg..

ARTICOLO 30

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o con email pec inviata ai soci o consegnata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del riconoscimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 25. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 31

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea,

sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 32.

ARTICOLO 32

Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (un) voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 33

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 34

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 35

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto

previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 36

Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve

pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 37

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 38

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 39

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori

Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 40

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 41

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

controversie

ARTICOLO 42

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 838-bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ARTICOLO 43

Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale

sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 44

Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ARTICOLO 45

Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate ai sensi del presente statuto, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate ai sensi del presente statuto, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

disposizioni generali e finali

ARTICOLO 46

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-

l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ARTICOLO 47

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal caso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 48

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to FIORAMONTI ANDREA - MAURA VITIELLO NOTAIO (Sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.